



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1593**

Prot. n. S110/lv

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disciplina attuativa e gestionale del Fondo Unico Territoriale.

Il giorno **20 Luglio 2012** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
FRANCO PANIZZA**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 1933 di data 8 settembre 2011 la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, ha approvato i criteri generali del Fondo Unico Territoriale definendo la procedura di programmazione degli interventi ammissibili, basata sui fabbisogni emergenti dai singoli territori.

Tale provvedimento ha definito due diverse procedure:

- **per l'edilizia scolastica e agli asili nido**, interventi per i quali è riservato un ammontare di risorse pari a circa 61,5 milioni di Euro, la disciplina prevede che l'istruttoria delle domande e l'individuazione delle priorità siano in capo alla Provincia, in modo che venga garantita a livello provinciale l'omogeneità dell'offerta del servizio scolastico e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- **per il budget territoriale**, che assomma complessivamente a circa 179,5 milioni di Euro, la disciplina prevede che la programmazione sia in capo al territorio (definita con provvedimento adottato dall'organo esecutivo della Comunità d'intesa con i due terzi dei componenti della Conferenza dei Sindaci rappresentativi della maggioranza della popolazione del territorio) e l'istruttoria delle domande sia in capo alle strutture provinciali competenti per materia. La programmazione del budget territoriale deve tenere conto delle tipologie di opere e degli standard tecnici stabiliti nel paragrafo 2.3 dell'allegato 1 della citata deliberazione.

Il fabbisogno espresso dal territorio in merito alle due tipologie è risultato essere il seguente:

| quota | n. domande pervenute | importo complessivo domande |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| EDILIZIA SCOLASTICA | 111 | 315 mln |
| BUDGET TERRITORIALE | 332 | 280 mln |

In relazione al budget territoriale, tutte le Comunità hanno inviato il provvedimento con il quale gli interventi richiesti sono stati ordinati sulla base delle priorità evidenziate dal territorio.

Nella definizione delle priorità le Comunità hanno necessariamente dovuto tenere conto:

- delle specifiche esigenze del territorio non affrontabili con altri strumenti di finanziamento alternativi rispetto al budget territoriale;
- del nuovo quadro economico di riferimento, che ha influenzato le scelte programmatiche facendo optare talvolta per interventi minori, anche al fine di una rapida spendita delle risorse, in un'ottica anticongiunturale o per il finanziamento di lotti funzionali o parti di progetto successivamente suddivisibile in lotti funzionali.

Alcune Comunità hanno altresì ravvisato la necessità di non limitare le proprie valutazioni programmatiche ai soli interventi legati al budget territoriale, ma di estenderle anche all'edilizia scolastica, pur se la relativa valutazione compete alla Provincia Autonoma di Trento in via esclusiva, con lo scopo di raggiungere una

programmazione complessiva del fabbisogno infrastrutturale che contempererà tutte le necessità prospettate del territorio.

Sulla base di quanto sopra descritto la Giunta Provinciale prende atto e condivide le scelte programmatiche operate da ciascun territorio per la finalizzazione del budget territoriale, che viene confermato nella sua quantificazione definitiva con la deliberazione n. 1933/2011.

Le percentuali di contribuzione applicate sono quelle definite con la deliberazione n. 1933/2011, eventualmente modificate ai sensi di quanto previsto dal punto c.1) dell'allegato n. 1 della medesima deliberazione.

Allo scopo di garantire una capillare ed uniforme distribuzione dei presidi per la tutela del territorio e la protezione civile, per gli interventi inerenti le caserme dei Vigili del Fuoco relativi a Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti potrà essere garantito un livello di contribuzione pari alla spesa ammissibile laddove venga comprovata una insufficienza di risorse finanziarie proprie. Tale principio dovrà essere salvaguardato anche per i finanziamenti a valere su strumenti di finanziamenti diversi da quello oggetto del presente provvedimento.

Definita, con la procedura stabilita dalla deliberazione n. 1933/2011, la programmazione del budget territoriale di ciascuna Comunità/Territorio, la Giunta Provinciale approva, con singoli provvedimenti, i piani di Comunità che individuano altresì la spesa ammissibile correlata agli interventi compresi nell'elenco delle priorità, fino alla concorrenza del budget attribuito con la predetta deliberazione.

E' quindi attribuita alla Comunità l'attività di coordinamento dell'attività di istruttoria tecnica effettuata dai Servizi provinciali competenti per materia in ordine ai progetti compresi in ciascun piano, in esito alla quale potranno essere attivate, da parte dei singoli Comuni beneficiari, le successive fasi dell'iter realizzativo di ciascun intervento.

A tal fine e tenuto dell'opportunità di supportare i territori in questa fase di avvio del nuovo modello di finanziamento degli investimenti, il Servizio Autonomie locali potrà supportare le Comunità/Territorio ed i Comuni nello svolgimento dell'attività di coordinamento interfacciandosi anche con le strutture provinciali competenti.

Con il provvedimento di approvazione dei piani di Comunità, le relative risorse a copertura sono impegnate sul bilancio provinciale; tenuto conto dei tempi necessari per l'elaborazione delle successive fasi progettuali propedeutiche alla concessione del singolo finanziamento, le concessioni medesime potranno essere autorizzate di norma non prima del 2013 anche in considerazione dei tempi di attuazione del comma 4 bis dell'articolo 25 bis della L.P. 3/2006 e s.m..

In un'ottica di responsabilizzazione del territorio sulle proprie scelte programmatiche e di semplificazione delle procedure connesse ai finanziamenti, si propone quindi di attribuire alle Comunità le risorse a disposizione per il finanziamento di ciascun piano, finalizzandole al finanziamento degli interventi inseriti nel medesimo, che saranno realizzati dai singoli Comuni-

Competono quindi a ciascuna Comunità tutte le fasi operative intermedie inerenti l'iter di finanziamento (concessione, monitoraggio termini, autorizzazione varianti, utilizzo eventuali economie di spesa, riprogrammazione degli interventi ecc.); a tal fine la Giunta Provinciale definirà con una apposita direttiva assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie, tutti gli aspetti operativo-gestionali-contabili per coordinare i rapporti anche di natura finanziaria tra Comunità, Comuni e Provincia, tenendo conto degli impegni assunti in attuazione del comma 4 bis dell'articolo 25 bis della L.P. 3/2006 e s.m..

Le scelte operative sopra definite non si applicano nei confronti del Territorio Val d'Adige ed ai comuni ad esso appartenenti. Nei confronti dei predetti Enti continua ad applicarsi la disciplina attualmente in essere per il finanziamento degli investimenti a valere sui fondi a domanda previsti dalla normativa in materia di finanza locale .

In relazione alle richieste pervenute sulla quota riservata all'edilizia scolastica e agli asili nido, allo stato attuale è stata completata l'istruttoria tecnica, in base alla quale sono state definite le spese ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione n. 1933/2011.

Al fine dell'ammissione a finanziamento, la deliberazione prevede che debba essere valutata la coerenza con la programmazione provinciale in materia scolastica e di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Successivamente, la Commissione tecnica di cui al paragrafo 2.2.e) dell'allegato 1 della citata deliberazione valuterà le priorità da attribuire agli interventi richiesti.

Peraltro occorre anche in questo caso tenere conto del mutato scenario di riferimento, sia normativo che di congiuntura economica.

Sono state infatti recentemente varate misure normative volte all'accelerazione della realizzazione degli interventi già finanziati (L.P.10/2012). Dalle prime rilevazioni effettuate, è emerso che alcuni interventi già finanziati non hanno potuto essere avviati per mancanza di finanziamenti integrativi necessari per modifiche progettuali sopravvenute.

Tenuto conto di tali novità nonché della necessità, sempre più attuale, di rispondere alle esigenze di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa in materia antisismica, si propone di approvare un primo provvedimento relativo ad edilizia scolastica ed asili nido comprendente le richieste di intervento individuate tenendo conto dei seguenti elementi:

- necessità di intervenire ai fini dell'adeguamento alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica contenuta con l'opportunità di ammettere a finanziamento prioritariamente gli interventi già in una fase di progettazione almeno definitiva in modo da rispondere all'esigenza di immettere le relative risorse nel sistema produttivo nel più breve tempo;
- necessità di dare completamente ad interventi già previsti nella programmazione provinciale in ordine ai quali la verifica della coerenza con la medesima era già stata compiuta in occasione dell'ammissione al finanziamento originario;
- necessità di rispondere ad esigenze di razionalizzazione e/o potenziamento dell'offerta scolastica/dei servizi socio-educativi per la prima infanzia connesse ad insufficienza o carenza delle strutture esistenti a livello territoriale, sia sotto il profilo della sicurezza che della funzionalità didattica,

in ordine ai quali si sono espresse la programmazione scolastica e la Comunità di riferimento.

L'elenco degli interventi che saranno compresi in tale provvedimento sono individuati in base alle considerazioni sopra descritte e tenuto conto, per garantire un equilibrio nella distribuzione delle risorse tra i vari territori, dei Comuni che hanno già beneficiato di finanziamenti in attuazione della deliberazione n. 1282/2010.

Sulla base di tali considerazioni, e in un'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure, si ritiene non più necessario il ricorso alla Commissione tecnica di cui al paragrafo 2.2.e) dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 1933/2011.

Per quanto attiene le ulteriori richieste di finanziamento, occorre tenere in considerazione che le medesime rappresentano un fabbisogno pluriennale da valutare anche in base alle esigenze della programmazione scolastica provinciale, in esito alla quale potranno essere messe a disposizione ulteriori risorse, anche tenuto conto del fatto che talune comunità hanno condiviso di ridurre il proprio budget territoriale ad integrazione delle risorse disponibili per l'edilizia scolastica.

Tale rinuncia deve essere formalizzata dalla Comunità attraverso un apposito provvedimento da approvare con le modalità previste per l'identificazione delle priorità di cui al paragrafo 2.3, c.2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1933/2011;

In sede di protocollo d'intesa per la finanza locale 2013 saranno individuati gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito della programmazione pluriennale di bilancio 2013-2015.

Al fine di recuperare ulteriori risorse da destinare all'edilizia scolastica si rende opportuno condividere con i Comuni e Comunità un percorso di virtuosità nella scelte progettuali tale da garantire il principio della sobrietà dell'efficienza e dell'economicità degli interventi.

Per quanto riguarda il Fondo di riequilibrio previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della L.P. 36/93 e s.m., in aggiunta a quanto già stabilito con la deliberazione n. 1933/2011 si dispone che in via residuale, il Fondo di riequilibrio possa essere destinato ad interventi di edilizia scolastica ed asili nido ritenuti coerenti con la programmazione scolastica provinciale, il finanziamento dei quali è stato richiesto nell'ambito della quota dedicata.

Il Consiglio delle Autonomie ha espresso in merito parere favorevole con osservazioni che vengono accolte con il presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, la

GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la deliberazione n. 1933/2011;
- visto il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di prendere atto e condividere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, le scelte programmatiche operate da ciascun territorio per la finalizzazione del budget territoriale;
2. di approvare con successivi provvedimenti i piani di Comunità/territorio, nei termini meglio espressi in premessa, e di assegnare ai predetti Enti le risorse dei budget territoriali definite nell'allegato 2 della deliberazione n. 1933/2011 finalizzandole agli interventi inseriti nei medesimi piani che saranno realizzati dai singoli comuni;
3. di attribuire alla Comunità l'attività di coordinamento dell'attività di istruttoria tecnica effettuata dai Servizi provinciali competenti per materia in ordine ai progetti compresi in ciascun piano, in esito alla quale potranno essere attivate, da parte dei singoli Comuni beneficiari, le successive fasi dell'iter realizzativo di ciascun intervento.
4. di individuare nel Servizio Autonomie Locali, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la struttura provinciale preposta al coordinamento dei rapporti tra Comunità, Comuni e Provincia, per addivenire alla conclusione dell'iter istruttorio degli interventi inseriti nel budget di Comunità, propedeutico alla concessione dei finanziamenti;
5. di demandare a ciascuna Comunità tutte le fasi operative -gestionali inerenti l'iter di finanziamento dei singoli interventi (concessione, monitoraggio termini, autorizzazione varianti, utilizzo eventuali economie di spesa, riprogrammazione degli interventi ecc.); rinviando ad un successivo provvedimento, da assumere d'intesa con il Consiglio delle Autonomie, la definizione tutti gli aspetti operativo-gestionali-contabili necessari per coordinare i rapporti anche di natura finanziaria tra Comunità, Comuni e Provincia, tenendo conto degli impegni assunti in attuazione del comma 4 bis dell'articolo 25 bis della L.P. 3/2006 e s.m..
6. di stabilire che per il Territorio della Valle dell'Adige tutti i rapporti operativo- gestionali di cui ai precedente punto 4 e 5) vengono svolti ed intercorrono tra la Provincia e ciascun Comune del Territorio.
7. di definire gli elementi elencati in premessa ai fini dell'individuazione degli interventi da inserire nel primo provvedimento di finanziamento di interventi relativi ad edilizia scolastica ed asili nido;
8. di disporre che, per quanto espresso in premessa, non è più necessario il ricorso alla Commissione tecnica di cui al paragrafo 2.2.e) dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 1933/2011;
9. di condividere con Comuni e Comunità, anche al fine di recuperare risorse finanziarie da destinare al piano dell'edilizia scolastica, un percorso di virtuosità nella scelte progettuali tale da garantire il principio della sobrietà dell'efficienza e dell'economicità degli interventi.
10. di stabilire che la programmazione definitiva del budget territoriale di ciascuna Comunità/Territorio, che può prevedere una riduzione del proprio budget territoriale ad integrazione delle risorse disponibili per rispondere alle esigenze relative all'edilizia scolastica emerse dal territorio medesimo, debba essere attuata con la procedura di cui al paragrafo 2.2.e) dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 1933/2011.
11. di disporre che, in aggiunta a quanto già stabilito nel paragrafo 2.4 dell'allegato n. 1 della deliberazione n. 1933/2011, il Fondo di riequilibrio

possa essere destinato in via residuale ad interventi di edilizia scolastica ed asili nido ritenuti coerenti con la programmazione scolastica provinciale, il finanziamento dei quali è stato richiesto nell'ambito della quota dedicata.

12. di disporre che, per le motivazioni meglio espresse in premessa, per gli interventi inerenti le caserme dei Vigili del Fuoco relativi a Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti potrà essere garantito un livello di contribuzione pari alla spesa ammissibile nei casi di comprovata insussistenza di risorse finanziarie proprie. Tale principio dovrà essere salvaguardato anche per i finanziamenti a valere su strumenti di finanziamenti diversi da quello oggetto del presente provvedimento

MGB - FG